

Milano, 28 febbraio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 12/2019

PROROGHE ADEMPIMENTI IVA 2019

E' stato firmato il provvedimento (D.P.C.M) che proroga i tre adempimenti Iva più importanti del periodo il cui contenuto era stato anticipato da un comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze ed ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento stesso. A sorpresa nel provvedimento è stato inserito anche il rinvio al 10 aprile prossimo della trasmissione delle liquidazioni periodiche dell'imposta (lipe) del quarto trimestre 2018, in scadenza oggi.

La proroga, pertanto, riguarda la comunicazione dei dati delle fatture («spesometro») del secondo semestre 2018 e del terzo trimestre 2018, di cui all'art. 21, DL 78/2010, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto «esterometro»), concernente i documenti emessi e ricevuti nello scorso mese di gennaio 2018, di cui al comma 3-bis, dell'art. 1, Dlgs 127/2015, nonché la proroga, vera novità dell'ultimo minuto introdotta nel provvedimento in commento, delle liquidazioni periodiche Iva ("lipe"), di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010; proroga, però, che potrebbe non sortire reali effetti, stante la pubblicazione del provvedimento troppo a ridosso della scadenza e in assenza di un'anticipazione della previsione di uno spostamento per questo ultimo adempimento.

Nel decreto è stata prevista anche la proroga per la scadenza per il versamento Iva dei soggetti che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, console da gioco e laptop, mediante l'uso di interfacce elettroniche, di cui ai commi da 11 a 15, dell'art. 11-bis, dl 135/2018, convertito nella L. 12/2019 , più noto come «decreto semplificazioni», la cui scadenza, dal 16/04/2019, viene facoltativamente rinviata al 16/05/2019 ma con applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.

Come indicato dal citato art. 11-bis , DL 135/2018, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di questi beni, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si deve considerare che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

I facilitatori restano obbligati anche a conservare la documentazione relativa a tali vendite per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata eseguita, dopo che la direttiva sull'Iva nel commercio elettronico (Direttiva 2017/2455/CE) ha introdotto numerose e importanti modifiche sulla disciplina comunitaria del tributo.

Infine, per questi ultimi soggetti, è stato previsto, dal provvedimento di proroga, il rinvio al 31 maggio prossimo delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), di cui al comma 3-bis, dell'art. 1, Dlgs 127/2015, relativamente alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile 2019.

Si riporta qui di seguito il testo del D.P.C.M pubblicato in anteprima dal *Il Sole 24 Ore*:

“Articolo 1

(*Proroga di termini per la comunicazione di dati delle fatture*)

I. li termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 30 aprile 2019.

2. I dati di cui all'articolo I, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019.

Articolo 2

(*Proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018*)

1 Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 O, n. 122, relative al quarto trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.

Articolo 3

(*Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfacce elettroniche*)

I. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.”

Il calendario aggiornato

Adempimento	Periodo	Termine
Liquidazione periodica Iva (LIPE)	IV° trimestre 2018	10/04/2019
Comunicazione dati fatture (spesometro)	II° semestre 2018	30/04/2019
Comunicazione dati fatture (spesometro)	III° trimestre 2018	30/04/2019

Il calendario aggiornato

Comunicazione transfrontalieri (esterometro)	gennaio 2019	30/04/2019
Comunicazione transfrontalieri (esterometro)	febbraio 2019	30/04/2019
Comunicazione transfrontalieri (esterometro)	marzo 2019	30/04//2019
E-commerce telefoni, tablet, laptop e console	16 aprile 2019	16/05/2019 (*)
Comunicazione transfrontalieri (esterometro) (**)	marzo 2019	31/05/2019
Comunicazione transfrontalieri (esterometro) (**)	aprile 2019	31/05/2019

Nota: (*) versamento Iva con maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo dello 0,40%

(**) per i soli soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l'uso di interfacce elettroniche (e-commerce telefoni, tablet, laptop e console)

Distinti saluti.